

Prot. n.: 133/2015

Comune di Messina
Dipartimento Servizi Cimiteriali
Via Catania, 118
98124 Messina
c.a. Arch. Giovanni Maimone
cimiteri@pec.comune.messina.it

Dipartimento Tecnico dello
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
dipartimento.tecnico@certmail.regione.sicilia.it

UREGA di Messina
urega.me@certmail.regione.sicilia.it

Palermo, 21 maggio 2015

Oggetto: **bando di gara Comune di Messina “Concessione per realizzazione e gestione nuovo edificio funerario e cellario, zona G all’interno del Gran Camposanto di Messina”**. Termine offerte: 8 luglio 2015
Importo complessivo lavori: € 8.644.890,29
Importo investimento complessivo: € 10.638.817,25

Nell’interesse delle nostre imprese associate che intendono partecipare alla procedura in oggetto osserviamo quanto segue.

A pag. 6 del bando ed a pag. 25 del disciplinare (*Offerta tecnico-organizzativa – elementi di natura qualitativa*) viene riportato che per valutare il profilo tecnico-funzionale, architettonico e progettuale, saranno attribuiti 15/35 punti ai “*lavori eseguiti ed ultimati nell’ultimo quinquennio, con particolare riferimento a lavorazioni analoghe a quelle poste a base di gara*”, i quali dovranno essere provati tramite una relazione illustrativa, corredata da grafici e diagrammi di Pert, relativa ai suddetti lavori con allegati eventuali certificati esecuzione lavori rilasciati dal Committente, con particolare riferimento a lavorazioni analoghe a quelle poste a base di gara.

Si rileva che tale elemento di valutazione dell’offerta tecnica, sembra rappresentare un requisito soggettivo di ammissione alla gara e non un requisito oggettivo di valutazione dell’offerta. Invero, il suddetto requisito di idoneità tecnica è necessario ai fini della partecipazione alla gara per l’esecuzione dell’opera pubblica, ed è accertato e fotografato dall’attestazione SOA nella relativa categoria e classifica attribuita.

Nell’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - come prescrive la normativa, la giurisprudenza in materia – gli elementi del criterio di valutazione devono esclusivamente valutare gli elementi specifici dell’offerta dal punto di vista intrinseco e tecnico. Proprio sulla commistione tra requisiti di partecipazione alla gara e criteri di valutazione delle offerte, che ha determinato l’annullamento di un elevato numero di procedure di gara, le direttive comunitarie (*sin dal 1992*) hanno sempre rimarcato questa netta distinzione: i requisiti di partecipazione servono a

valutare l'idoneità degli offerenti ai fini della partecipazione alla gara e devono pertanto fare riferimento esclusivamente a condizioni di idoneità e di capacità degli offerenti e sono quelli indicati dagli artt. 38-40 D.lgs. n. 163/06 (*ndr leggasì attestazione SOA*); i criteri di valutazione servono esclusivamente a valutare le offerte migliori e più convenienti e devono fare riferimento a elementi specifici dell'offerta (*e non degli offerenti*) in relazione al progetto da realizzare.

Conseguentemente, la previsione nei bandi di gara (*come nel caso de quo*), di parametri soggettivi relativi ai concorrenti avulsi dall'eventuale valorizzazione dell'offerta dal punto di vista oggettivo, lede la ratio del principio di separazione di cui sopra che risiede nell'intento di evitare possibili discriminazioni all'accesso alle gare. Invero, attribuendo 15/35 punti ai concorrenti che nel quinquennio precedente hanno realizzato lavori analoghi a quelli in oggetto, discrimina coloro che non li hanno eseguiti di recente, ma hanno la relativa idoneità tecnica come certificata nell'attestazione SOA regolarmente conseguita.

A conferma di quanto sopra, già la circolare della Pres. Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche comunitarie dell'1 marzo 2007, paventando il suddetto pericolo di commistione, ne ha puntualizzato la differenza, chiarendo alla luce dell'art 44 Dir. U.E. 204/18, come i "*lavori eseguiti, fatturato, l'esperienza, etc..*" attengono alla capacità del prestatore di eseguire i lavori; mentre le proposte migliorative, l'organizzazione del lavoro e altro, devono essere valutati per la determinazione della qualità e del valore tecnico dell'offerta ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio. Dello stesso tenore la Determinazione AVCP n. 7/2011 ("*...non sono utilizzabili ai fini dell'attribuzione del punteggio..i lavori realizzati, la certificazione di qualità aziendale, etc..*"), nonché la giurisprudenza (Sent. Consiglio di Stato n. 5434/2011, n. 3740/2010, n. 5105/2009, n. 912/2008; Corte Giustizia Europea sentenza del 24 gennaio 2008). D'altronde, la ratio stessa del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, postula l'ottimale ponderazione del rapporto qualità/prezzo.

A ciò aggiungasi il valore preponderante che è attribuito all'elemento "*lavori eseguiti e ultimati nell'ultimo quinquennio*" 15/35 punti, rispetto invece al valore esiguo attribuito ad elementi che indubbiamente possono identificare l'offerta migliore o più conveniente per la P.A., quali: le proposte migliorative alle soluzioni progettuali ed ai materiali impiegati, e allo schema di contratto di concessione (*rispettivamente ciascuno 5/35 punti*), oppure il piano di gestione e manutenzione (*sempre 5/35 punti*).

Ringraziandovi per l'attenzione che Vorrete rivolgere alla presente, in attesa di Vs. cortese riscontro porgiamo distinti saluti.

IL DIRETTORE

(Giuseppe La Rosa)

All. n. 2